

REPERTORIO REGIONALE DEGLI STANDARD MINIMI DI PERCORSO FORMATIVO

STANDARD MINIMO DI PERCORSO FORMATIVO

PROFILO PROFESSIONALE/Norma di abilitazione

1. RAPPORTO FRA UNITÀ DI COMPETENZA E UNITÀ DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO¹:

Unità di Competenza	Unità di Risultato di Apprendimento
X	
Y	

2. LIVELLO EQF DELLA QUALIFICAZIONE/ABILITAZIONE IN USCITA:

3. REQUISITI OBBLIGATORI DI ACCESSO AL PERCORSO

Titoli di studio (lista indicativa e non esaustiva):

- Assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e/o alla formazione professionale entro i 18 anni di età
- Possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado {eventuale specificazione della tipologia di diploma}
- Possesso di laurea, almeno triennale {eventuale specificazione della classe di laurea}
- Possesso di laurea magistrale o vecchio ordinamento {eventuale specificazione della classe di laurea}

Conoscenza linguistica (italiana o straniera):

- Per i cittadini stranieri è indispensabile la conoscenza della lingua italiana almeno al livello {specificazione} del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo svolgimento delle specifiche prove valutative in sede di selezione, ove il candidato già non disponga di attestazione di valore equivalente.
- Conoscenza della lingua {specificazione} almeno al livello {specificazione} del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, restando obbligatorio lo svolgimento delle specifiche prove valutative in sede di selezione, ove il candidato già non disponga di attestazione di valore equivalente.

Permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari

- I cittadini extracomunitari devono disporre di regolare permesso di soggiorno valido per l'intera durata del percorso.

Altro {specificazione di altri requisiti, ove del caso. P.e. possesso di patente: categoria; competenze digitali: livello ECDL, etc.}

1 Le Unità di Risultato di Apprendimento possono assumere valore didattico propedeutico o di consolidamento, non prevedendo in tal caso un diretto rapporto con le Unità di Competenza. Al fine della miglior riconoscibilità dei crediti formativi, ogni singola Unità di Competenza può essere correlata a più Unità di Risultato di Apprendimento. In caso di standard di percorso formativo rivolto al rilascio di abilitazioni, i riferimenti alle Unità di Competenza sono presente solo ove applicabili.

4. ARTICOLAZIONE, PROPEDEUTICITÀ E DURATE MINIME²

N.	Articolazione dell'Unità di Competenza	Unità di Risultato di Apprendimento	Durata minima	di cui in FaD	Crediti formativi
1.					
n					
DURATA MINIMA TOTALE AL NETTO DI EVENTUALE TIROCINIO CURRICULARE					

5. TIROCINIO CURRICULARE

Durata minima ore, durata massima% sul totale del percorso

6. UNITA' DI RISULTATI DI APPRENDIMENTO AGGIUNTIVE

A scopo di miglioramento/curvatura della progettazione didattica, nel limite massimo del 10% delle ore totali di formazione, al netto del tirocinio curriculare

7. METODOLOGIA DIDATTICA

In termini generali e, ove del caso in relazione alle specifiche Unità di Risultato di Apprendimento (es. attività di formazione d'aula specifica e metodologia attiva, laboratori pratici, etc.)

8. VALUTAZIONE DIDATTICA DEGLI APPRENDIMENTI

Obbligo di tracciabile valutazione didattica degli apprendimenti per singola Unità di risultato di Apprendimento (e altra indicazione, ove del caso)

9. GESTIONE DEI CREDITI FORMATIVI

- Crediti di ammissione: {Esercitabilità o meno del credito formativo di ammissione}
- Crediti formativi di frequenza: {percentuale massima riconoscibile dei crediti di frequenza sulla durata di ore d'aula o di laboratorio; percentuale massima riconoscibile dei crediti di frequenza sulla durata dell'eventuale tirocinio}
- Crediti con valore a priori: {Requisiti e condizioni di eventuale esercitabilità}

10. REQUISITI PROFESSIONALI E STRUMENTALI

Qualificazione dei formatori, di cui almeno il 50% esperti provenienti dal mondo del lavoro, in possesso di una specifica e documentata esperienza professionale o di insegnamento, almeno triennale, nel settore di riferimento {ove previsto, tipologia titoli docenti}; presenza di aule e laboratori adeguatamente attrezzati {se previsto, specificazione di tipologia laboratori, strumenti, attrezzature}.

11. ATTESTAZIONE IN ESITO RILASCIATA DAL SOGGETTO ATTUATORE

Documento di formalizzazione degli apprendimenti, con indicazione del numero di ore di effettiva frequenza. Condizioni di ammissione all'esame finale: frequenza di almeno il 75% delle ore complessive del percorso formativo {o diversa percentuale ove sia stabilito dalla normativa di riferimento nel caso di percorso formativo regolamentato}

2 La colonna "N" indica l'ordine obbligatorio di erogazione delle corrispondenti Unità di Risultato di Apprendimento, in base alle relazioni di propedeuticità fra loro esistenti.

La colonna "Articolazione dell'Unità di Competenza" riprende quanto già indicato nella tavola 1, per la specifica Unità di Risultato di Apprendimento oggetto della riga.

La colonna "Durata minima" indica il numero di ore complessive obbligatorie di attività didattica in aula/laboratorio, al netto dell'eventuale tirocinio curriculare.

La colonna "di cui in FaD" indica il numero massimo di ore realizzabili con le relative modalità, sotto al vincolo della tracciabilità individuale delle attività svolte, parte di quelle complessive oggetto della colonna precedente.

La colonna "Crediti formativi" indica, ove opportuno, le condizioni ed i limiti di riconoscibilità del credito di frequenza della corrispondente Unità di Risultato di Apprendimento.

12. ATTESTAZIONE IN ESITO AD ESAME PUBBLICO

Certificato di qualificazione professionale rilasciato ai sensi del D.lgs 13/13 *{o diversa Attestazione, laddove richiesto da normativa di riferimento in esito a percorsi formativi regolamentati}*